

Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 2012¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 28 settembre 1956² concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Art. 1a

2. In caso
di abusi

¹ Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni³ può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.

² Il carattere obbligatorio generale può in tal caso essere conferito:

- a. alla retribuzione minima e alla corrispondente durata del lavoro;
- b. ai contributi ai costi d'esecuzione;
- c. ai controlli paritetici;
- d. alle sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare alle pene convenzionali e all'addossamento delle spese dei controlli.

1 FF 2012 3017
2 RS 221.215.311
3 RS 220

2. Legge federale dell'8 ottobre 1999⁴ sui lavoratori distaccati in Svizzera

Titolo

Legge federale
concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo
dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro
(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Art. 1, rubrica e cpv. 2 e 3

Oggetto e definizione

² Essa disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni⁵ (CO).

³ La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319–362 CO).

Art. 1a Prova dell'attività lucrativa indipendente da parte di prestatori di servizi esteri

¹ I prestatori di servizi esteri che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1. La definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero.

² In occasione di un controllo sul posto, il prestatore di servizi deve presentare agli organi di controllo i seguenti documenti:

- a. una copia della notifica di cui all'articolo 6 o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di notifica o di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- b. il certificato di cui all'articolo 19 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 (modulo A1)⁶;

⁴ RS 823.20

⁵ RS 220

⁶ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'Allegato II all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

- c. una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera; i documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

³ Se il prestatore di servizi non può presentare i documenti indicati nel capoverso 2, l'organo di controllo gli impartisce un termine supplementare di due giorni al massimo.

⁴ Se non sono in grado di stabilire definitivamente l'esistenza di un'attività lucrativa indipendente sulla base dei documenti presentati e di eventuali osservazioni sul posto, gli organi di controllo richiedono informazioni e documenti supplementari.

⁵ La persona controllata e il suo mandante o il suo committente presentano agli organi di controllo, su richiesta, tutti i documenti che servono a dimostrare l'attività lucrativa indipendente della persona controllata e che forniscono informazioni sul rapporto contrattuale esistente.

Art. 1b Misure in caso di infrazione all'obbligo di presentare i documenti o di incapacità di fornire la prova dell'attività lucrativa indipendente

¹ L'organo di controllo può notificare all'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d:

- a. le persone che entro il termine supplementare impartito non presentano né i documenti di cui all'articolo 1a capoverso 2, né documenti equivalenti;
- b. le persone che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile.

² L'autorità cantonale può ordinare l'interruzione dei lavori e disporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro. I ricorsi contro l'ordine di interrompere i lavori non hanno effetto sospensivo. Per il resto la procedura è retta dal diritto cantonale.

³ L'interruzione dei lavori dura:

- a. per le persone di cui al capoverso 1 lettera a: finché non sono presentati i documenti di cui all'articolo 1a capoverso 2 o documenti equivalenti;
- b. per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: finché il loro datore di lavoro non è identificato.

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO⁷ nei seguenti ambiti:

- a. retribuzione minima, inclusi i supplementi;

Art. 3, primo periodo

Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità nel luogo d'impiego. ...

Art. 6 cpv. 1 lett. a

¹ Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare:

- a. l'identità e il salario delle persone distaccate in Svizzera;

Art. 7 cpv. 2

² Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

Art. 9 cpv. 2 e 3

² L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

- a. per infrazioni all'articolo 1a capoverso 2, per infrazioni di lieve entità all'articolo 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi; è applicabile l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo;
- b. per infrazioni all'articolo 2 che non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 o per il mancato pagamento dell'importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alla lettera a, vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- c. per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO⁹ commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi; è applicabile l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
- d. addossare totalmente o parzialmente alle imprese o alle persone inadempienti i costi dei controlli.

⁸ RS 313.0

⁹ RS 220

³ L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell'economia e all'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a. La Segreteria di Stato dell'economia tiene un elenco delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.

Art. 12 cpv. 1 lett. c e d

¹ Chiunque:

- c. non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b;
- d. impiega lavoratori in Svizzera e viola sistematicamente e per fine di lucro le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO¹⁰;

è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale¹¹ commina una pena più grave.

Art. 14, primo periodo

La Segreteria di Stato dell'economia vigila sull'esecuzione della presente legge. ...

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 26 giugno 2012¹²

Termine di referendum: 4 ottobre 2012

¹⁰ RS 220

¹¹ RS 311.0

¹² FF 2012 5245

